

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE - SEZ. LAVORO

Ricorso

della Sig.ra **Guzzo Anna Maria**

residente in Al

11, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: avv.conti@pec.it-fax 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,

I) La Sig.ra Guzzo, assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato come docente di scuola primaria, presentava domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017 su posto comune e lingua inglese, con punteggio di 17 oltre 6 di ricongiungimento, come previsto e disciplinato dalla L. 107/2015, nella quale indicava come prima preferenza l'Ambito Territoriale della Sicilia 00021 e come ulteriore preferenza altri ambiti siciliani come da copia della domanda di mobilità che si allega (**All. 1**).

II) A seguito della domanda di trasferimento, il MIUR assegnava la ricorrente all'Ambito Territoriale LIG0000007 IMIC81700E - I.C. SAN REMO LEVANTE.

Pertanto, la ricorrente partecipava alle successive procedure di mobilità 2020/2021 e 2021/2022 (**All. 2 e 3**) senza però sortire l'effetto sperato e riuscendo ad ottenere soltanto l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico in corso presso la D.D. PIRANDELLO - 3 CIRC. BAGHERIA (**All. 4**).

Come si avrà modo di evidenziare in seguito, l'assegnazione della ricorrente in Liguria è avvenuta in spregio ai principi fondamentali in materia di merito del punteggio nell'ambito procedure di mobilità per l'A.S. 2016/2017.

Da qui il presente ricorso affidato ai seguenti motivi:

1

SUL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI DOCENTI
CONTROINTERESSATI



Com'è noto, in caso di ricorsi in materia di procedura di mobilità docenti, la Corte di Cassazione recentemente ha statuito il seguente principio di diritto (Cass. Sez. lav. 36356/2021): *“La pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito”. Nel caso di specie (come nella fattispecie esaminata dalla Ecc.ma Corte di Cassazione) il litisconsorzio non è stato realizzato in primo grado con la conseguenza che l'esame della domanda giudiziale non avrebbe potuto avere corso, sul piano istruttorio, se non previa costituzione del contraddittorio mancato. Con la conseguenza che se il giudizio viene celebrato senza la partecipazione di tutti i **litisconsorti** necessari, è affetto da **nullità** assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio”.*

Ancor più recentemente tale principio è stato fatto proprio anche dalla Corte di Appello di Palermo che, richiamando il suddetto principio della Cassazione definendolo come *“orientamento recente e autorevole”*, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado proprio in considerazione della disintegrità del contraddittorio per mancata notifica del ricorso introduttivo nei confronti dei docenti controinteressati (cfr Corte appello Palermo sez Lavoro sent. n. 942/2022).

Da quanto sopra discende la necessità di chiamare in giudizio tutti i docenti partecipanti alle procedure di mobilità oggetto del presente ricorso.

2

SULLA MOBILITA' 2016/2017: ILLEGITTIMITA' DELLE CONCILIAZIONI PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “MERITO DEL PUNTEGGIO”

Fatta la superiore necessaria premessa si può scendere nel merito del presente ricorso.



Come è noto, in seguito al piano di assunzioni *varato* dalla Buona scuola, è stata disposta una complessa procedura di mobilità per *fasi*.

La docente Guzzo ha effettivamente partecipato alla procedura con un punteggio di 17, oltre 6 per ricongiungimento, indicando come preferenza gli ambiti di Palermo e provincia.

A tale proposito, la giurisprudenza di codesto On.le Tribunale ha accertato che molti docenti sono stati assegnati in Sicilia in sede di conciliazione.

Infatti, in sede di “proposte” di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR ha dimostrato come all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva vi fossero posti non assegnati in “fase c” (si allega bollettino nazionale proposte di conciliazione – **all. 5**). È sufficiente por mente, a titolo meramente esemplificativo alla conciliazione promossa dalle seguenti docenti: **Orlando Carmela**, punti 18, fase C, alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0021 (indicato come prima preferenza); **Mancuso Venera Antonia**, con punti 15 fase C alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0003 in luogo della prima destinazione in Lombardia; **Sorbello Rosa Consolazione**, punti 14 fase C dal Piemonte alla Sicilia 0010; **Loredana Imburgia**, punti 6 ha avuto offerto l'ambito territoriale Sicilia 003 in luogo dell'originario ambito territoriale Lombardia; **Scaglione Biagia**, punti 15 fase C dall'Emilia Romagna alla Sicilia 0006.; ed altri nominativi ancora in altri ambiti territoriali siciliani.

Pertanto, in sede di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR ha dimostrato come all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva vi fossero posti non assegnati in “fase c”; più precisamente emerge dallo stesso elenco delle proposte, come illogicamente ed illegittimamente, il Miur ha offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia a soggetti istanti partecipanti alla fase successiva di quella spettante alla ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra indicate, nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità.

Il nodo centrale della questione è che le conciliazioni hanno dimostrato che al termine dell'ultima fase della mobilità d vi erano posti non assegnati.

A tale proposito, si deve citare citare **il recentissimo orientamento della Cassazione (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 10/11/2021) 23/11/2021 N. 36356)** che ha annullato una sentenza della Corte di Appello di Milano (la sentenza pilota citata dalla Corte di Appello di Palermo a sostegno del proprio orientamento sull'onere della prova) stabilendo innanzitutto come *obiter dicta* i



seguenti principi: “La pretesa della ricorrente, finalizzata ad ottenere la declaratoria della spettanza a sè di uno dei posti ancora disponibili presso l'ambito di Agrigento dopo la fase B dei trasferimenti interprovinciali, ha la natura propria di un'azione di adempimento (v, mutatis mutandis, l'espressa affermazione in tal senso di Cass. 30 marzo 2004, n. 6342), in quanto impostata per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati. E' indubbio che, ad introdurre validamente il processo, in tali casi, è sufficiente la deduzione dell'inadempimento (causa petendi) e dell'effetto rivendicato quale conseguenza del comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto e non lo è stato (petitum). Più in particolare, rispetto al caso concreto, la causa petendi consiste nella deduzione dell'inosservanza di regole della procedura di attribuzione del bene perseguito (trasferimento in altra sede), in concreto pacificamente dedotta attraverso l'affermazione che erano state assunte tre persone della fase C allorquando la ricorrente, ammessa alla fase B e asseritamente munita, come tale, di preferenza, non era stata utilmente selezionata”.

In relazione poi più specificamente all'onere della prova (secondo quanto stabilito prima dalla Corte di Appello meneghina e recentemente da quella locale) “**Da ciò deriva l'erroneità dell'affermazione della Corte territoriale, secondo cui la domanda avrebbe dovuto essere proposta allegando che non vi fossero altri aspiranti muniti di titoli poziori, perchè tale aspetto attiene alla fondatezza nel merito e alla prova della pretesa, non già all'individuazione di essa.** Sgomberato il campo dai profili di incompletezza della domanda giudiziale erroneamente affermati dalla Corte territoriale, si deve però immediatamente rilevare come il vincolato numero dei posti disponibili ha l'effetto di comportare che, se uno di essi venga attribuito alla ricorrente, necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo al candidato ammesso alla fase C cui esso fu infine destinato. E' quindi inevitabile che, rispetto ai tre candidati assegnatari (di fase C), la pretesa dia luogo ad un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicchè l'attribuzione di esso alla ricorrente non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente



resa. Non solo: il regolarsi dell'attribuzione dei posti sulla base di graduatorie, comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso anche nei riguardi degli altri candidati ammessi alla fase B per l'ambito di riferimento, che non abbiano ottenuto il trasferimento pur avendolo chiesto e rispetto ai quali dovrà risultare comprovato, per l'accoglimento della domanda, titoli poziori a favore dell'odierna ricorrente tali da comportare l'attribuzione proprio a lei del posto che risultasse in ipotesi indebitamente assegnato ai tre candidati di fase C di cui si è detto”.

Ne deriva innanzitutto che l'azione proposta deve essere qualificata come azione di adempimento contrattuale (alla corretta esecuzione del trasferimento nell'ambito della procedura di mobilità); pertanto stante la natura dell'azione di adempimento, più correttamente spetta all'amministrazione l'onere della prova di avere adempiuto correttamente secondo quanto stabilito dalla stessa Cassazione nella nota sentenza del 2008.

Come ha correttamente evidenziato il Tribunale di Palermo con la sentenza G.U. Dott.ssa Marino n 4150/2019, ha evidenziato che *“le docenti sopra ricordate in narrativa, ricevevano proposte di assegnazione in via conciliativa di sedi nella Regione Siciliana richieste dalla ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore al suo. Tale condotta dell'Amministrazione deve reputarsi illegittima, con conseguente diritto della ricorrente di essere assegnata presso una delle sedi ottenute in via conciliativa dalle predette docenti, il cui punteggio inferiore al suo non consentiva loro di scavalcarla, neppure attraverso la predetta procedura conciliativa”* (in ultimo, la SENTENZA N. 886 2021). Sempre il Tribunale di Palermo nella sentenza n. 1467/2020 del 05.06.2020 ha affermato che *“Ed invero, emerge dagli atti che vi erano ancora posti nella Provincia di Palermo per i trasferimenti interprovinciali, né il Ministero – su cui incombe il relativo onere probatorio per il principio di vicinanza della prova – ha dimostrato che non vi erano più posti disponibili nel Comune di Palermo per i trasferimenti interprovinciali. Inoltre, risulta provato che molti posti sono stati assegnati i detto comune ad altri docenti, con minore punteggio e senza titoli di preferenza, in sede di conciliazione. Sotto questo profilo, va detto che l'Amministrazione non ha il potere di violare l'ordine meritocratico e delle preferenze mediante la stipula di conciliazioni, sicché il suo operato appare del tutto illegittimo”* (conf. Tribunale di Palermo sent. nn. 1777/2020; 1773/2020; 1774/2020).



Ancora più recentemente, sempre il G.U. D.ssa Campo ha evidenziato che “è documentata l’assegnazione, nel contesto della stessa procedura di mobilità ed a seguito delle conciliazioni operate ai sensi dell’art. 135 del CCNI (all. 7 al ricorso), a docenti inseriti come la ricorrente nella fase C anche di posti inseriti nell’ambito territoriale 0021, essendosi proposto ad esempio alla collega Carmela Orlando, avente 18 punti più 6 per il ricongiungimento familiare, l’ambito 0021. Ora, è certamente possibile ipotizzare che tali conciliazioni siano state effettuate su posti venutisi a creare successivamente ai movimenti o magari anche su un organico di fatto. Tale evenienza, tuttavia, doveva essere anzitutto dedotta e pure dimostrata dall’Amministrazione, la quale – nulla riferendo sul punto - è rimasta invece assolutamente silente. Come già evidenziato, infatti, in altre pronunce di questo Tribunale, anche in diversa composizione, l’onere della prova di avere correttamente operato spetta al datore di lavoro pubblico, poiché è colui che opera i trasferimenti ed è l’unico ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, precedenze, ordine di preferenze)” (Sentenza n. 189/2021 pubbl. il 21/01/2021).

Lo stesso Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2018 ha precisato all’uopo che “che le conciliazioni ex art. 135 CCNL Scuola non possono derogare alle disposizioni di legge e di contratto collettivo, né possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi, sicché la circostanza che l’assegnazione di sede alla docente (...) sia avvenuta all’esito di conciliazione non muta in alcun modo l’obbligo del Ministero di attenersi alle prescrizioni del CCNI mobilità. Pertanto, in assenza di qualsivoglia motivazione idonea a giustificare l’operato descritto (che l’amministrazione scolastica non ha fornito e ha dichiarato sostanzialmente di non conoscere neppure), la procedura seguita risulta difforme da quanto prescritto dal CCNI 8 aprile 2016, a mente del quale, come già detto, le operazioni di mobilità sono scandite in una sequenza di fasi successive (A, B, C e D), ciascuna delle quali ha inizio dopo la chiusura della precedente e ha ad oggetto i soli posti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni delle fasi precedenti....Facendo applicazione anche nel caso di specie dei principi di diritto che precedono, ha diritto all’assegnazione in organico di una delle sedi ricomprese negli Ambiti Territoriali di Catania e Provincia, a fronte del fatto che la ricorrente pacificamente ha un punteggio superiore rispetto ad altri docenti assegnati all’esito di conciliazioni”.



Anche il Tribunale di La Spezia con sentenza n. 314/2018 del 06.11.2018 ha chiarito che tali movimenti a seguito di conciliazioni, in mancanza di valide motivazioni del MIUR, sono da considerarsi assolutamente illegittime in quanto non conformi alla normativa vigente in materia.

Quanto evidenziato si ritiene più sufficiente per dimostrare come la *nota* mobilità dell'*algoritmo* abbia stravolto le graduatorie di trasferimento dei docenti in palese violazione del principio meritocratico del punteggio.

come ha correttamente evidenziato il Tribunale di Palermo con la sentenza G.U. Dott.ssa Marino n 4150/2019, ha evidenziato che *“le docenti sopra ricordate in narrativa, ricevevano proposte di assegnazione in via conciliativa di sedi nella Regione Siciliana richieste dalla ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore al suo. Tale condotta dell'Amministrazione deve reputarsi illegittima, con conseguente diritto della ricorrente di essere assegnata presso una delle sedi ottenute in via conciliativa dalle predette docenti, il cui punteggio inferiore al suo non consentiva loro di scavalcarla, neppure attraverso la predetta procedura conciliativa”* (in ultimo, la SENTENZA N. 886 2021). Sempre il Tribunale di Palermo nella sentenza n. 1467/2020 del 05.06.2020 ha affermato che *“Ed invero, emerge dagli atti che vi erano ancora posti nella Provincia di Palermo per i trasferimenti interprovinciali, né il Ministero – su cui incombe il relativo onere probatorio per il principio di vicinanza della prova – ha dimostrato che non vi erano più posti disponibili nel Comune di Palermo per i trasferimenti interprovinciali. Inoltre, risulta provato che molti posti sono stati assegnati i detto comune ad altri docenti, con minore punteggio e senza titoli di preferenza, in sede di conciliazione. Sotto questo profilo, va detto che l'Amministrazione non ha il potere di violare l'ordine meritocratico e delle preferenze mediante la stipula di conciliazioni, sicché il suo operato appare del tutto illegittimo”* (conf. Tribunale di Palermo sent. nn. 1777/2020; 1773/2020; 1774/2020).

Infine, sempre il G.U. D.ssa Campo ha evidenziato che *“...è documentata l'assegnazione, nel contesto della stessa procedura di mobilità ed a seguito delle conciliazioni operate ai sensi dell'art. 135 del CCNI (all. 7 al ricorso), a docenti inseriti come la ricorrente nella fase C anche di posti inseriti nell'ambito territoriale 0021, essendosi proposto ad esempio alla collega Carmela Orlando, avente 18 punti più 6 per il ricongiungimento familiare, l'ambito 0021. Ora, è certamente possibile*



ipotizzare che tali conciliazioni siano state effettuate su posti venutisi a creare successivamente ai movimenti o magari anche su un organico di fatto. Tale evenienza, tuttavia, doveva essere anzitutto dedotta e pure dimostrata dall'Amministrazione, la quale – nulla riferendo sul punto - è rimasta invece assolutamente silente. Come già evidenziato, infatti, in altre pronunce di questo Tribunale, anche in diversa composizione, l'onere della prova di avere correttamente operato spetta al datore di lavoro pubblico, poiché è colui che opera i trasferimenti ed è l'unico ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, precedenza, ordine di preferenze)” (Sentenza n. 189/2021 pubbl. il 21/01/2021).

3

SULLA PRESUNTA LEGITTIMITA' DELL' ACCONTONAMENTO DEI POSTI IN FAVORE DEI DOCENTI ASSUNTI DALLE GM 2012

Come si evince dagli allegati bollettini relativi all'esito della procedura di mobilità per l'A.S. 2016/2017 (**All. 6**) per Palermo e Provincia, si evince come numerosi docenti, pur avendo un punteggio di mobilità rispetto a quello vantato dalla ricorrente, ha avuto assegnazione nelle prime sedi di preferenze dalla stessa espresse in domanda.

Ebbene, il contenzioso nato all'indomani delle procedure di mobilità 2016/2017, oggi è stato condizionato, in senso favorevole alle tesi del Ministero dell'Istruzione, dal recente orientamento della Corte di Appello di Palermo che, contrariamente a quanto sostenuto in modo costante ed uniforme dalla Giurisprudenza siciliana (anche di codesto On.le Tribunale di Termini Imerese) almeno sino al mese di luglio 2021, ha in più occasioni ribadito che il presunto accantonamento dei posti in favore dei docenti assunti a seguito della L. 107/2015 (c.d. Buona Scuola) fosse legittimo in quanto previsto dalla medesima legge. In particolare, ci è soffermati sulla lettura ed interpretazione del comma 108 dell'unico art. 1 della suddetta legge il quale prevede *"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 Aprile 1994*



n. 297 e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale....".

La non corretta interpretazione di tale comma da parte della Corte di Appello di Palermo ha portato la stessa a ritenere che legge contenga una chiara indicazione circa la legittimazione dell'accantonamento dei posti in favore dei docenti assunti dalle GM 2012.

Ciò deriverebbe innanzitutto dal fatto che ai docenti (già) assunti - cioè quelli di ruolo a tempo indeterminato - entro l'a.s. 2014/2015, viene attribuita la facoltà (anche in deroga al vincolo triennale) di presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale in relazione a tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b). Dunque, la norma in questione, nell'ultima parte, farebbe esclusivo riferimento ai (posti assegnati in via provvisoria ai soli) docenti immessi in ruolo col piano straordinario di assunzioni provenienti da GAE e non anche a quelli provenienti dalle GM. In secondo luogo, viene stabilita soltanto per i docenti delle GAE la partecipazione (*successivamente* a quelli di ruolo ante 2015/2016) alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 "*ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale*".

Pertanto secondo tale orientamento i posti coperti nel 2015/2016 dai concorsisti (idonei) del 2012, non risultano inseriti tra quelli assegnabili in sede di mobilità sia ai docenti di ruolo ante 2015 che ai docenti neo-assunti da GAE col piano straordinario del 2015/2016.

A ben vedere, quello che in base a tale orientamento sembra essere ovvio, in realtà non è così corretto. Dalla semplice lettura del più volte citato comma 108 della L. 107/2015, si rinviene l'inconfutabile motivo per cui il suddetto orientamento espresso dalla Corte di Appello di Palermo è palesemente errato.



Infatti il legislatore, dopo aver disposto la mobilità per i docenti assunti entro l'A.S. 2014/2015, prevede espressamente ***“Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b) (ovvero assunti da GAE ndr), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...”***

E' dunque evidente che il legislatore ha espressamente previsto che i docenti assunti con la procedura di immissione in ruolo straordinaria del 2015 da GAE, avrebbero dovuto chiedere all'interno della procedura di mobilità per l'AS 2016/2017 l'assegnazione della sede definitiva per almeno un triennio ***su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale*** senza alcuna limitazione o eccezione, ***altro che accantonamento dei posti!!***

Se infatti, la legge avesse voluto legittimare l'accantonamento previsto dal successivo CCNI 2016 lo avrebbe certamente indicato come ha fatto per la mobilità dei docenti assunti entro l'AS 2014/2015. In mancanza di specifiche previsioni del legislatore del 2015, per la mobilità dei docenti assunti da GM 2012 che non vengono neanche menzionati nel detto comma, non vi è dubbio che l'unico criterio che avrebbe dovuto seguire l'amministrazione per lo svolgimento della procedura di mobilità per tutti obbligatorio ex comma 73 art. 1 L. 107/2015, sarebbe dovuto essere quello meritocratico del punteggio (cfr Corte Costituzionale sent. n. 41 del 2011 laddove ha affermato che il principio del merito deve essere posto a fondamento di ogni procedura di reclutamento dei docenti per garantire l'esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica del personale).

Alle medesime conclusioni è giunto il Tribunale di Catania con la recentissima sentenza n. 3398/2022 del 12.10.2022 (AII. 7), nella quale si legge testualmente ***“...si reputa che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (cfr. art. 1 co. 96, 98 e 100 della legge), al pari della scelta di fare cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (cfr. art. co. 95 della legge), sia frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nell'individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere. Tale scelta, d'altronde, non appare neppure priva di ragionevolezza, tenuto conto, da un lato, dell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della***



possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse, cfr. art. 109 lett. C della legge) e, dall'altro lato, della preferenza riconosciuta allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi”.

Ed ancora per quanto qui di interesse “In tale fase di mobilità, la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 sulla provincia di reclutamento risulta irragionevole rispetto a docenti che con maggiore punteggio, sia pure nell'ambito di una fase successiva tra quelle delineate dal CCNI, abbiano partecipato alla mobilità interprovinciale indicando ambiti di quella stessa provincia tra le proprie preferenze. Non vi sono ragioni né di merito, né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost (non si tratta infatti di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria) che giustifichino una riserva di posti nella provincia di reclutamento. Una tale preferenza in favore degli idonei del concorso del 2012 non trova fondamento nella citata disciplina legislativa, essendo stata invece prevista solamente dal citato CCNI e della conseguente O.M. 241/2016 dell'8.4.2016. Come detto, le citate disposizioni della l. 107/2015 si limitano a prevedere, da un lato, una preferenza in favore degli idonei del concorso 2012 solamente nella fase di assunzione ex art. 1 co. 98 e 100 e, dall'altro lato, una preferenza in favore dei soli docenti assunti nell'anno scolastico 2014/2015 in sede di procedure di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017. Ed infatti, il citato art. 1 co. 108 l. 107/2015 non contiene alcuna riserva in favore degli idonei del concorso del 2012 ex art. 1 comma 96 lettera a) della medesima legge “.

Pertanto, conclude il Tribunale di Catania “Da quanto detto discende che il CCNI e la conseguente O.M. 241/2016 dell'8.4.2016 appaiono parzialmente illegittimi e vanno conseguentemente disapplicati in parte qua, giacché in contrasto con la disciplina legislativa – di rango superiore – che contempla una priorità in sede di operazioni di mobilità unicamente in favore degli assunti nell'anno scolastico 2014/2015, ma non già in favore dei docenti assunti dalle graduatorie degli idonei



del concorso 2012...” (cfr. sentenza n. 3690/2020 emessa il 27.10.2020 nel proc. n. 10513/2018 R.G. e sentenza n. 3555/2020 emessa il 20.10.2020 nel proc. n. 8929/2017 R.G., ivi richiamata)”. Ed ancora **“Richiamandosi l’orientamento più volte espresso dalla sezione (cfr. ordinanza resa in sede di reclamo nell’ambito del procedimento iscritto al n. 8281/2016 r.g., nonché l’ordinanza cautelare resa nel procedimento iscritto al n. 4037/2017 r.g.) il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale e, dunque, anche quella concernente la mobilità ed è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale, seppure con riferimento a fattispecie antecedente rispetto al piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015, il “criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente” (cfr. C. Cost. n. 41/2011)”**.

Ragionando diversamente, si arriverebbe ad una assurda violazione dell'art. 3 cost., per aver trattato in modo diverso situazioni giuridiche identiche, e dell'art. 97 cost. in quanto “...nella specifica fattispecie, l’Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. **Di più, l’Amministrazione ha illegittimamente assoggettato la determinazione di uno degli elementi essenziali del contratto di lavoro – la prima sede definitiva – ad una regolamentazione diversa rispetto a quella sulla scorta della quale era stato stipulato il contratto medesimo, con ciò violando peraltro i criteri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.**” (cfr Tribunale di Palermo n. 2988/2021).

Il contenuto del CCNI 2016, in altre parole, costituisce una evidente modifica di una delle condizioni fondamentali della procedura di assunzione -ovvero la sede di lavoro- ad opera di un semplice contratto collettivo integrativo, con conseguente “..violazione non solo dei principi di imparzialità e buon andamento della azione amministrativa (art. 97 Cost), ma anche dell’art. 1, comma 108, L. 107/205 sulla assegnazione in relazione alla tabella di vicinanza allegata all’O.M., dell’art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016 e dell’O.M. n. 241/2016, oltretutto dell’art. 28 comma 1, DPR n. 487/94”.



Per quanto concerne, invece, la violazione dell'art. 3 della cost. va rilevato che, in merito **alla legittimità della descritta differenza di trattamento** che risiederebbe sulla circostanza che il concorso 2012 cui i soggetti aventi diritto all'accantonamento hanno partecipato ha, di per sé, un **“vincolo territoriale”**, poiché il citato D.D.G. n. 82/2012 aveva previsto, a pena di esclusione, che la domanda di concorso fosse presentata in una sola regione (art. 3), è palesemente smentito dai fatti stante che anche il bando di concorso pubblico per titoli ed esami del 1999 (all. 8), al quale ha partecipato con esito positivo anche l'odierna appellata - i cui vincitori ed idonei sono confluiti nelle GAE- all'art. 3, comma 4, prevedeva **“La domanda può essere presentata per una sola regione e deve essere prodotta in una sola provincia della regione, a pena di esclusione dal concorso”**.

Ma c'è di più!

Come correttamente affermato, ancora una volta dal Tribunale di Catania, con orientamento costante, *“...sono condivisibili le doglianze riguardanti l'illegittimità dell'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario 2012. Al riguardo va evidenziata l'assenza di alcun riferimento nella legge n. 107/2015 alla riserva di posti accordata, invece, dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla O.M. 241/2016 in fase di mobilità, nonché i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del Ministero in sede di disciplina della mobilità in questione (ordinanza resa nel procedimento di reclamo N. R.G. 12315/2017 ex art. 669 terdecies c.p.c.). La preferenza accordata dalla legge n. 107/2015 agli idonei al concorso del 2012 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo (art. 1, comma 96, 98 e 100), al pari della scelta di fare cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (art 1, comma 95), è frutto di discrezionalità legislativa. Tale scelta, invero, non appare priva di ragionevolezza, tenuto conto, da un lato, dell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge) e, dall'altro lato, della preferenza riconosciuta allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi. Per contro, la preferenza non risulta ragionevole se riferita al momento successivo rispetto*



all'assunzione della procedura di mobilità obbligatoria, finalizzata all'assegnazione della sede definitiva. In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 appare irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti, e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercé le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria). La riserva in favore degli idonei del concorso 2012, inoltre, non trova fondamento nella L. n. 107/2015, che si limita a prevedere, da un lato, una preferenza nei riguardi di detti soggetti solamente nella fase di assunzione ex art. 1 co. 98 e 100 e, dall'altro lato, una preferenza in favore dei soli docenti assunti nell'anno scolastico 2014/2015 in sede di procedure di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, mentre non contiene alcuna riserva nei riguardi degli idonei del concorso del 2012 ex art. 1 comma 96 lettera a) L. n 107/2015. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi illegittimo l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012, nell'ambito delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017. Ne deriva la nullità delle disposizioni del CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui prevedono l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012 nell'ambito delle operazioni di mobilità, trattandosi di norme, in quest'ultimo caso, di natura contrattuale in contrasto con le menzionate disposizioni di legge, con conseguente nullità delle stesse per violazione dei vincoli nella contrattazione collettiva imposti dall'art. 40, comma 1, ult. cpv. d.lgs. 165/2001 ("...Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge") e loro disapplicazione, ai sensi del combinato disposto del comma 3 quinquies dello stesso articolo ("...Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono



sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile...) e degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.” (ex plurimis, Trib. Catania, G.U. Di Gesu Sentenza n. 834/2021 pubbl. il 18/02/2021- **All. 8**; conforme Corte d'Appello di Messina, 07.02.2020).

Quanto sopra è confermato anche dal Tribunale di Ragusa che con la recentissima sentenza del 03.03.2022 (**All. 9**), ha dichiarato l'illegittimità dell'accantonamento dei posti in favore dei docenti assunti dalle GM 2012 in quanto *“Seppure la legge n. 107/2015 ha espresso una preferenza, in sede di procedure per l'assunzione in ruolo, in favore degli idonei del concorso del 2012 (cfr. art. 96 della legge), presumibilmente in considerazione della mancanza di possibilità, per molti di tali soggetti, di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. n. 297/1994, ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge), un'analoga preferenza non appare dalla legge accordata rispetto al momento, successivo all'assunzione, della mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva”*.

Infatti dalla corretta lettura del comma 108 dell'art. 1 L. 107/2015 *“..può dunque evincersi che, semmai, unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (come l'odierna ricorrente) e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi una maggiore anzianità di ruolo. Non sono previste ulteriori deroghe di sistema al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità. Neppure può ritenersi che il mero riferimento, contenuto nel citato comma 108, alla possibilità per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 di partecipare alla mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti assunti da GAE (senza riferimento, invece, ai posti assegnati agli idonei del concorso del 2012 nel medesimo anno), possa legittimare il suddetto accantonamento di posti in favore di tale ultima categoria di docenti, in quanto anche per questi ultimi l'assegnazione di sede per l'anno scolastico 2015/2016 doveva considerarsi provvisoria, giusta il disposto del comma 73 della medesima legge n. 107/2015, a norma del quale “Il*



personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017".

4

SULLE MOBILITA' 2020/21 E 21/22: VIOLAZIONE DELL'ART. 470 D.LGS 297/1994; VIOLAZIONE DELL'ART. 30 DLGS. 165/2001

Come esposto in fatto la ricorrente ha partecipato alle mobilità per l'A.S. 2020/2021 e 2021/22 non ottenendo il movimento interprovinciale in quanto non tutti i posti dell'organico di diritto vacanti e disponibili erano stati destinati alla stessa procedura, in quanto del tutto illegittimamente alcuni di essi sono stati riservati alle nuove assunzioni.

Come è noto l'art. 470 del D.Lgs 297/1994 al primo comma stabilisce che “*Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico*”. Lo stesso T.U. 2001 privilegia la mobilità rispetto alle nuove assunzioni: come ha evidenziato infatti la Cassazione “la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge n. 246/2005 innanzi riportata), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l'amministrazione procedente. Non sussisteva, pertanto, né sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità



intercompartimentale” (*ex multis*, CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 maggio 2017, n. 12559).

Orbene, il CCNI (**all. 10**) prevede all'art. 8 comma 5 “*Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. 6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:*

- *a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;*
- *a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;*
- *a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.”.*

In pratica, avviene che le immissioni in ruolo vengono fatte sul 50% dei posti rimasti disponibili al termine dei trasferimenti provinciali; ai trasferimenti interprovinciali è destinata una precisa aliquota calcolata sul restante 50% dei posti rimasti disponibili sempre al termine dei trasferimenti provinciali.

Tale limitazione da parte del CCNI risulta illegittima stante “la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine” (Cons Stato, ordinanza 3722/2019).

Nella specie è avvenuto che l'odierna ricorrente – pur vantando un buon punteggio – non ha ottenuto l'agognato movimento interprovinciale nella provincia di Palermo, mentre i docenti neo assunti hanno ottenuto la sede senza vantare alcun diritto di precedenza, ma sulla base di una *posizione in graduatoria*.

Come si evince infatti dall'elenco immissione in ruolo, numerosi sono i docenti provenienti da gae e da GM 2018 che hanno ottenuto l'assegnazione su posto di sostegno sia a Palermo che a Catania nel 2020 (**all. 11**).

Il che è palesemente illegittimo.

Ebbene, il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 731/2021 ha affermato che “.....*si evidenzia che il Consiglio di Stato, sez. VI, Ordinanza n. 3722/2019 del 22.7.2019, confermativa dell'orientamento espresso dal Tar Lazio, sez. III bis, nei Decreti presidenziali nn 3053/2020 e 3165/2020, che si pronunciano sulla legittimità della*



O.M. 182 del 23.03.2020 relativa alla mobilità 2020/2021, ha ritenuto illegittima e da annullare in parte qua l'O.M. regolativa della mobilità annuale del personale scolastico, per violazione dell'art. 470 D.lgs. n. 297/1994, dal momento che "nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni deve essere attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo , in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangano vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative". Pertanto, vi è prova dell'esistenza di posti liberi nel Comune di Palermo per posto comune, come da documentazione versata in atti, dovendosi in detti posti ricomprendere anche quelli illegittimamente riservati alle immissioni in ruolo".

Anche il Tribunale di Lanciano ha affermato che la disposizione contenuta nell'art. 470 del D. Lgs. 297/1994 (c.d. "Testo Unico della Scuola"), certamente lascia la più ampia libertà alle parti negoziali di regolare la materia del rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità del personale. Tuttavia la disposizione in esame prevede dei limiti invalicabili, quali appunto *"quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, **dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi**"*.

Nella specie, risulta *per tabulas* che in organico di diritto vi erano posti vacanti e disponibili assunti a docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, con conseguente lesione del diritto al trasferimento vantato *ex lege* dalla ricorrente.

Parimenti nella mobilità 2021: come si evince dal prospetto allegato al termine delle operazioni sono residuati numerosi posti non assegnati nelle province siciliane (**Ail. 12**): posti vacanti e disponibili che non sono stati utilizzati ai fini della mobilità territoriale, bensì nelle successive immissioni in ruolo da Gae (**Ail. 13**).

Tutto ciò esposto la docente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata



CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso

in relazione alla mobilità 2016/17, dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trasferimento interprovinciale nella scuola primaria, posto comune, nell'ambito territoriale Sicilia 00021, ovvero negli altri ambiti indicati in via subordinata, in forza del punteggio maturato;

- Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione al trasferimento interprovinciale nella scuola primaria, posto comune, nell'ambito territoriale Sicilia 00021 ovvero negli altri ambiti indicati in via subordinata, in forza del punteggio maturato;

in relazione alla mobilità 2020/21 e 2021/22, previa disapplicazione dell'art. 8 CCNI 2019 per violazione dell'art. 470 TUISTR, dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trasferimento interprovinciale su posto comune nel distretto di Palermo ovvero in subordine nei distretti siciliani secondo l'ordine di preferenza indicato in domande di mobilità;

- Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione al trasferimento interprovinciale su posto comune nel distretto di Palermo;

Ai fini del contributo unificato si dichiara che lo stesso è pari ad € 259,00 essendo la causa di valore indeterminato.

In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice atti.

Palermo, 11.10.2022

Avv. Alessio Ardizzone

Avv. Christian Conti

Istanza ex art. 151 c.p.c.

I sottoscritti Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: avv.conti@pec.it-fax 091/6195380, difensori della c.f.

[REDACTED] nel presente giudizio proposto contro il Ministero dell'Istruzione, alla luce di quanto esposto al punto n. 1 del presente ricorso, in merito alle necessaria notifica ai docenti controinteressati, espongono quanto segue:

Premesso che

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi



ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari; la spesa per la notificazione per pubblici proclami con l'indicazione di tutti i nominativi di tutti i docenti inseriti risulterebbe eccessivamente onerosa per la ricorrente con conseguente lesione del diritto di accesso alla giustizia;

FANNO ISTANZA

Affinché codesto On.le Tribunale voglia autorizzare la notificazione del ricorso e del verbale di fissazione di udienza ex art. 151 c.p.c. nei confronti di tutti i docenti della scuola primaria - posto comune e lingua inglese – controinteressati indicati in ricorso nonché inseriti nei bollettini per i trasferimenti per gli anni scolastici 2016/2017; 2020/2021 e 2021/2022 del personale docente di ruolo pubblicati dal MIUR – USR Sicilia nel sito web dell'A.T. Palermo che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale all'esito di tali procedure di mobilità, nonché ove occorra altresì di tutti quei docenti immessi in ruolo in Palermo e Provincia da GAE e GM 2016 negli AA.SS. 2020/21 e 2021/22 a mezzo pubblicazione mediante estratto sui siti *internet* istituzionali del Ministero dell'Istruzione e degli Ambiti territoriali interessati nell'area tematica rispettivamente dedicata.

Si ringrazia ed ossequia

Palermo **18/10/2022**

AVV. ALESSIO ARDIZZONE

AVV. CHRISTIAN CONTI

,

